

All'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri – ENPAM
presidenza@enpam.it

e, p.c.: Al Ministero dell'economia e delle finanze
R.G.S. – I.Ge.Spe.S. – Ufficio IV
ufficiocoordinamento.ragionieregenerale@mef.gov.it

CdG: 13.07

Classificazione: MED-L-168

Allegati: n. 1 - Delibera CdA n. 64 del 7 luglio 2022

OGGETTO: ENPAM - Delibera n. 64 del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 7 luglio 2022 inerente *“Modifiche al Regolamento del Fondo di Medicina Convenzionata e Accreditata: determinazioni”*.

Con nota n. 122072 del 20.7.2022 codesta Fondazione ha trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994, la delibera in oggetto con cui introduce modifiche al Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata (di seguito Regolamento) di cui al testo a fronte (All. E), nonché alla “Tabella C” (All. F) e alla “Tabella H” (All. G) allegate al medesimo Regolamento, che costituiscono parte integrante della presente delibera.

Risulta altresì trasmessa una nota tecnica contenente valutazioni attuariali per stimare l'impatto sul bilancio tecnico al 31.12.2020 di talune modifiche normative, tra cui quelle in esame, da adottarsi con decorrenza 1.1.2023.

Sulla delibera in oggetto è pervenuto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, che si è espresso con nota n. 20302 del 3.2.2023.

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle modifiche al Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, di cui all'allegato E, si evidenzia che:

- **art. 5:** sono stati inseriti i commi 4bis e 4ter per introdurre un ulteriore contributo, indicato nella Tabella C in misura pari al 4% della quota di fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a carico degli iscritti alla gestione degli specialisti esterni. Ai sensi del precedente comma 3, a favore degli stessi soggetti, le strutture accreditate con il SSN versano già un contributo pari al 2% del medesimo fatturato lordo ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n. 243/2004. È altresì previsto che le medesime strutture provvedano ad operare la relativa trattenuta sui compensi professionali e a versare all'ENPAM il suddetto contributo secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

- **art. 32:** è stato inserito il comma 3 per fissare al 1° gennaio dell'anno successivo a quello del versamento dell'ultimo contributo, la decorrenza dei supplementi di pensione di cui al successivo art. 38;
- **art. 38:** sono stati inseriti i commi 2 e 3 per disciplinare che ai pensionati della gestione degli specialisti esterni che versano il suddetto contributo del 4% sia riconosciuto un supplemento di pensione liquidato d'ufficio su base triennale secondo il sistema contributivo.

Contestualmente, quale iniziativa per riportare in tendenziale equilibrio lo strutturale disavanzo economico della gestione degli specialisti esterni, è stata modificata la Tabella C allegata al Regolamento prevedendo l'incremento progressivo (due punti percentuali ogni anno a partire dal 2023 fino ad attestarsi al 26% nel 2027) dell'aliquota contributiva a carico dei professionisti appartenenti alla branca a prestazione, fino a coincidere a regime con l'aliquota vigente per i medici appartenenti alla branca a visita.

Con riferimento all'Appendice del Regolamento del Fondo della medicina convenzionata e accreditata, codesta Fondazione ha ritenuto necessario implementare la normativa regolamentare in materia di Anticipo della Prestazione Previdenziale (APP), in esito al recepimento di tale istituto all'interno degli Accordi Collettivi Nazionali, siglati nel 2022 per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici pediatri di libera scelta. In particolare, la disciplina dell'APP per la gestione dei medici di medicina generale è stata inserita nei vigenti articoli da 1 a 3 del Capo I ("Disposizioni comuni") del Titolo I dell'Appendice e negli articoli da 8 a 11 della nuova Sezione II ("Medici di medicina generale"), del Capo II ("Modalità di calcolo") del medesimo Titolo I, laddove sono previste regole analoghe a quelle in vigore per gli specialisti ambulatoriali. Si rammenta che l'APP, introdotto da ultimo con la delibera CdA n. 55/2020 (rif.: nota MLPS n. 10607 del 22.9.2020), consente al medico in possesso dei requisiti per accedere alla pensione ordinaria di vecchiaia o anticipata ENPAM, di chiedere la riduzione delle proprie ore di incarico, da riassegnare a giovani specialisti in graduatoria, ottenendo, a fronte di tale riduzione, l'anticipazione di una parte del trattamento pensionistico.

Sono stati inoltre apportati alcuni perfezionamenti ed integrazioni al testo dell'Appendice, al fine di garantire la corretta operatività delle norme. In particolare, codesto ENPAM ha rappresentato che la prassi operativa ha fatto emergere l'opportunità di modificare l'art. 3, comma 1, prevedendo che l'APP decorra, invece che dal primo giorno del mese successivo a quello della riduzione dell'attività in convenzione, dal primo giorno del mese di effettiva riduzione dell'attività medesima, purché questa abbia effetto dal primo giorno dello stesso mese; diversamente, la APP decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di riduzione dell'attività in convenzione.

Unitamente al covigilante Ministero dell'economia e delle finanze, sono state analizzate le risultanze delle valutazioni di impatto delle misure deliberate sulla sostenibilità di medio-lungo termine, condotte nello stesso quadro di ipotesi del bilancio tecnico al 31.12.2020, ultimo disponibile, trasmesso ai fini della verifica triennale di cui al D. Lgs. n. 509/1994 e rappresentate sia singolarmente per ciascuna gestione interessata che congiuntamente sul bilancio tecnico dell'intera Fondazione.

Per ciò che riguarda l'estensione dell'APP ai medici della gestione MMG, i risultati delle elaborazioni mostrano che *"il saldo previdenziale rimane positivo per tutto il periodo di proiezione, tranne nel periodo 2023-2039 (dal 2024 nel bilancio tecnico prima dell'introduzione dell'APP); il saldo totale è positivo per tutto il periodo valutazione, tranne nel periodo 2025-2038 (dal 2026 nel bilancio tecnico prima dell'introduzione dell'APP); di conseguenza il patrimonio è crescente in tutto il periodo di valutazione fatta eccezione per gli anni di saldo corrente negativo"*. D'intesa con il covigilante Dicastero, si prende atto che l'applicazione della nuova disciplina in materia di APP non altera dunque la situazione di equilibrio di lungo periodo, attestata a normativa vigente.

Con riferimento alle modifiche alla gestione degli specialisti esterni, è evidenziato che, *“a differenza del bilancio tecnico al 31.12.2020 a normativa vigente, in cui il saldo previdenziale, il saldo corrente e il patrimonio si mantenevano negativi per tutto il periodo di valutazione, a seguito dell’aumento dell’aliquota contributiva, il saldo previdenziale è sempre positivo fatta eccezione per gli anni 2021 e 2022 e per gli anni 2062-2068, il saldo corrente è sempre positivo fatta eccezione per gli anni 2021 e 2022 e il patrimonio torna positivo dal 2026”*. Al riguardo, in linea con le indicazioni formulate nel tempo dai Ministeri vigilanti, in merito alla necessità di operare correttivi ai fini del risanamento della gestione degli specialisti esterni, si valutano positivamente le modifiche adottate ma si invita codesta Fondazione a monitorare l’effettivo versamento dei flussi contributivi annuali e la situazione dei saldi previdenziali, al fine di valutare l’efficacia delle misure introdotte.

È stato inoltre presentato l’impatto sul bilancio tecnico al 31.12.2020 del complesso degli interventi adottati sia con il provvedimento in esame sia con la delibera CdA n. 63/2022, già approvata dalle Amministrazioni vigilanti (rif.: nota MLPS n. 1193 del 3.2.2023). Al riguardo, unitamente al Ministero dell’economia e delle finanze, si prende atto che l’equilibrio gestionale di lungo periodo rimane invariato rispetto a quanto esposto nel bilancio tecnico a normativa vigente: il saldo previdenziale permane, infatti, negativo nel periodo 2026-2040, mentre il saldo totale è negativo nel periodo 2029-2036. Il patrimonio è sempre positivo per tutto il periodo di valutazione.

Tutto ciò considerato, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze (rif.: nota MEF n. 20302 del 3.2.2023), si approva, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 509/1994, nel testo qui allegato, la delibera n. 64 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri in data 7 luglio 2022.

Della presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero (www.lavoro.gov.it), all’interno della pagina dedicata a ciascun ente, raggiungibile dal seguente percorso: *Home/Temi e priorità/Previdenza/Focus on/Vigilanza su enti di previdenza di diritto privato/Delibere approvate*.

IL DIRETTORE GENERALE
Angelo MARANO

ADM